



1

LEGGE 18 dicembre 2020, n.176

Art. 4- ter -Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti.

Modifiche Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 319 del 24 dicembre 2020 - Serie generale

WEBINAR - AGGIORNAMENTO GESTORI DELLA CRISI

Luciano Mascena

Gestore della crisi - Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC di Roma



2

LEGGE 18/12/20 n. 176, art 4 -ter MODIFICHE L. 3/2012	ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE	PIANO DEL CONSUMATORE	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	DEBITORE INCAPIENTE
Art. 6, co. 2 lett. b		x		
art 7, co. 1 terzo periodo soppresso	x	x		
art. 7, co. 2, d-bis	x	x		
art. 7, co. 2, d-ter		x		
art. 7, co. 2, d-quater	x			
art. 7, co. 2-ter	x			
art. 7-bis	x	x		
art. 8, co. 1-bis		x		
art. 8, co. 1-ter	x	x		
art. 8, co. 1-quater	x			
art 9, co. 3-bis		x		
art 9, co. 3-bis.1	x			
art 9, co. 3-bis.2	x	x		
art 9, co. 3-bis.3	x	x		
art. 12, co. 3-ter		x		
art. 12, co. 3-quater	x			
art. 12-bis , co. 3		x		
art. 12-bis , co. 3-bis		x		
art. 13, co. 3	x	x		
art. 13, co. 4-bis	x	x		
art. 14, co. 7-bis			x	
art. 14-decies			x	
art. 14-quaterdieces				x
entrata in vigore 24/12/2020	x	x	x	x



3

**MODIFICA nozione «CONSUMATORE»
ART 6, comma 2,
sostituita la lettera b)**



LEGGE 3/2012	MODIFICHE
<p>ART 6 Ai fini del presente capo, si intende:</p> <p>a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempierle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;</p> <p>b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.</p>	<p>all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>ART 6 Ai fini del presente capo, si intende:</p> <p>a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempierle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;</p> <p>b) per consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (Snc), IV (Sas) e VI (S.A.P.A.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;</p>



5

MODIFICA ART 7

Soppresso il terzo periodo del comma 1



LEGGE 3/2012	MODIFICHE
<p align="center">Art. 7 Presupposti di ammissibilità</p> <p>1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.</p> <p><u>E'</u> possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p> <p>In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.</p> <p>1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.</p>	<p align="center">Art. 7 Presupposti di ammissibilità</p> <p>1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.</p> <p><u>E'</u> possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p> <p>In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.</p> <p>1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.</p>



7

MODIFICA ART 7
Al comma 2 , si aggiungono
le lettere d-bis, d-ter, d-quater
e si aggiunge il co. 2 ter



L. 3/2012

Art. 7 Presupposti di ammissibilità

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
 - b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
 - c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis;
 - d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

MODIFICHE

Art. 7 Presupposti di ammissibilità

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
 - b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
 - c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis;
 - d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";



ART 7 bis

Procedure familiari



ART 7 bis Procedure familiari

Membri stessa famiglia (ente collettivo) possono presentare **unica procedura** quando sono:

- **conviventi**
- **sovraindebitamento origine comune.**

Membri stessa famiglia

- **i parenti entro il quarto grado**
- **gli affini entro il secondo,**
- **nonché le parti dell'unione civile**
- **e i conviventi di fatto di cui alla L. 20/05/16, n. 76.**

Masse attive e passive rimangono distinte

Coordinamento da parte del Giudice in caso di più domande presentate

La **competenza** appartiene al **giudice adito per primo**

Se uno dei due debitori non è un consumatore si applicano le norme sull'ACC



ART 8

Contenuto dell’Accordo o del piano del consumatore

Dopo il comma 1, si aggiungono i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies



12

ART 8

Contenuto dell’Accordo o del piano del consumatore

FALCIDIA DEBITI DERIVANTI DA CQS, TFR , CQP e PRESTITO SU PEGNI

1-bis La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con **cessione del quinto dello stipendio**, del **trattamento di fine rapporto** o della **pensione** e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.



13

ART 8

Contenuto dell'Accordo o del piano del consumatore

RISTRUTTURAZIONE DEBITO IPOTECARIO ABITAZIONE PRINCIPALE

1-ter La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal **consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta**, delle rate a scadere del contratto di **mutuo** garantito da ipoteca iscritta **sull'abitazione principale** del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, **ha adempiuto le proprie obbligazioni** o se il **giudice lo autorizza** al pagamento del debito per capitale ed interessi **scaduto a tale data**.



ART 8

Contenuto dell’Accordo o del piano del consumatore

RISTRUTTURAZIONE DEBITO IPOTECARIO BENE STRUMENTALE

1-quater Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la **continuazione dell'attività aziendale**, è possibile prevedere il rimborso, **alla scadenza convenuta, delle rate a scadere** del contratto di **mutuo** con garanzia reale gravante su **beni strumentali** all'esercizio dell'impresa se il **debitore**, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha **adempiuto le proprie obbligazioni** o se il **giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto** a tale data.

L'OCC attesta che il **credito garantito** potrebbe essere **soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione** del bene effettuata a valore di mercato e che il **rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori**.



15

ART 8

Contenuto dell'Accordo o del piano del consumatore

1-quinquies L'OCC, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

Domanda: a chi spetta l'onere all'OCC o al Gestore ?



Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro i due giorni successivi al ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Il Gestore della crisi entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina e successivamente ogni sei mesi relaziona l'Organismo sullo stato di avanzamento della procedura, evidenziando le eventuali criticità emerse.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.



PIANO DEL CONSUMATORE (art. 9, co. 3-bis)

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

- a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal **consumatore** nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del **debitore** di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del **consumatore** negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del **debitore** impugnati dai creditori;
- e) il **giudizio sulla completezza e attendibilità** della documentazione depositata dal **consumatore** a corredo della proposta, nonché sulla **probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**

PRINCIPIO MERITEVOLEZZA

PRINCIPIO CONVENIENZA



ART 9

Art. 9 Deposito della proposta Piano del consumatore

Modifica art 3-bis e aggiunto art. 3-bis.1 e 3-bis.2



ART 9 Deposito proposta modifica art. 3-bis. – Piano del consumatore

ELIMINATO RELAZIONE «PARTICOLAREGGIATA» «PRINCIPIO MERITEVOLEZZA» e «CONVENIENZA

LEGGE 3/2012	MODIFICHE
<p>3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;</p> <p>d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p> <p>e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</p> <p>d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;</p> <p>e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debito-re valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."</p>



ART 9 Deposito proposta - aggiunto 3-bis. 1.

'3-bis.1. Alla domanda di **accordo di composizione della crisi** deve essere allegata una **relazione particolareggiata** dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore** di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la **valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché sulla **convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**;
- e) l'indicazione presumibile dei **costi della procedura**;
- f) **la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori**;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella **formazione delle classi**, ove previste dalla proposta.
- h) L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il **soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del debitore. **Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.**



ART 9 Deposito proposta - aggiunto 3-bis. 2.

3-bis.2. L'OCC, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro 30 giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti"



ART. 12

Omologazione dell'accordo

si aggiungono i commi 3-ter e 3-quater

- MERITEVOLEZZA CREDITORE**
- CRAM DOWN A.D.E.**



ART. 12 Omologazione dell'accordo 3- ter

MERITEVOLEZZA CREDITORE

Il **CREDITORE** che ha **COLPEVOLMENTE DETERMINATO** la **SITUAZIONE DI INDEBITAMENTO** o il **SUO AGGRAVAMENTO** ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che **HA VIOLATO** i **PRINCIPI** ex art. 124-bis, D.L. /09/93, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa**, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.



PRINCIPIO MERITEVOLEZZA CREDITORE

Dispositivo dell'art. 124 bis

Testo unico bancario

Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti

Capo II - Credito ai consumatori

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.



ART. 12 Omologazione dell'accordo 3- quater

CRAM DOWN

Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione **dell'OCC**, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione **è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**

ATTENZIONE : ESCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI



ART. 12 bis

Procedimento di omologazione del PIANO DEL CONSUMATORE

si aggiungono i commi 3-ter e 3-quater



ART. 12 bis Procedimento di omologa Piano del Consumatore Modifica co. 3

ELIMINATO IL PRINCIPIO DELLA MERITEVOLEZZA

LEGGE 3/2012	MODIFICHE
<p>3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.</p> <p>Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.</p> <p>Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.</p>	<p>3 Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.</p> <p>Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.</p> <p>Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato;</p>



ART. 12 bis

Procedimento di omologa Piano del Consumatore aggiunge co. 3-bis

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione** o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore."



ART. 13

Esecuzione dell'accordo o del piano del Consumatore

si aggiungono i commi 3-ter e 3-quater



ART. 13 Esecuzione dell'accordo o del Piano del Consumatore modifica co. 4-bis

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti", sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.



ART. 14-ter

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Aggiunto comma 7-bis.



ART. 14-ter LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Aggiunto co. 7- bis.

"7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili



ART. 14-decies Azione del Liquidatore Aggiunto co. 7- bis.

AZIONI REVOCATORIE ORDINARIE

LEGGE 3/2012	MODIFICHE
<p>Art. 14-decies - Azioni del liquidatore</p> <p>1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.</p>	<p>Art. 14-decies - Azioni del liquidatore</p> <p>1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.</p> <p>2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p>3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";</p>



DEBITORE INCAPIENTE

Art. 14 quaterdecies



35

DEBITORE INCAPIENTE

REQUISITI SOGGETTIVI

- PERSONA FISICA
- MERITEVOLE
- MANCANZA DI PATRIMONIO E UTILITA' FUTURE CERTE
- PAGAMENTO 10% DEBITO IN CASO DI ENTRATE FUTURE RILEVANTI ENTRO 4 ANNI DA DECRETO



(CRITICITA')



DEBITORE INCAPIENTE MERITEVOLE

VALUTAZIONE RILEVANZA

CONDOTTA SU BASE ANNUA

- **DEDOTTE SPESE PRODUZIONE REDDITO E MANTENIMENTO**
- **FAMIGLIA PARI AD 1, 5 VOLTE ASSEGNO SOCIALE**
- **MOLTIPLICATO PER NUMERO COMPENENTI IL NUCLEO FAMILIARE SCALA EQUIVALENZA ISEE**



37

DEBITORE INCAPIENTE

**DOMANDA DI
ESDEBITAZIONE**



**PRESENTARE TRAMITE OCC AL GIUDICE
COMPETENTE**

**UNITAMENTE ALLA
SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE**

- a) ELENCO CREDITORI + SOMME DOVUTE
- b) ELENCO ATTI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
ULTIMI 5 ANNI
- c) COPIA DICHIARAZIONI REDDITI ULTIMI 3 ANNI
- d) INDICAZIONE STIPENDI, SALARI PENSIONI E/O
ENTRATE DEBITORE E NUCLEO FAMILIARE



DEBITORE INCAPIENTE

**DOMANDA
ACCOMPAGNATA**

**RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA
OCC**

- a) INDICAZIONI CAUSE INDEBITAMENTO E DILIGENZA
IMPIEGATA ASSUNZIONE OBBLIGAZIONI (**MERITEVOLEZZA**)
- b) ESPOSIZIONE RAGIONI INCAPACITA' ADEMPIERE
OBBLIGAZIONI
- c) INDICAZIONE EVENTUALE ESISTENZA ATTI IMPUGNATI DAI
CREDITORI
- d) VALUTAZIONI COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA'
DOCUMENTAZIONE DOMANDA



DEBITORE INCAPIENTE

**DOMANDA
ACCOMPAGNATA**

RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA OCC

INDICAZIONE MERITEVOLEZZA CREDITORE

**IN RELAZIONE REDDITO DISPONIBILE
DEBITORE DEDOTTO IMPORTO NECES-
SARIO MANTENERE TENORE DI VITA
DIGNITOSO, NON INFERIORE A QUELLO
DETERMINATO**



40

DEBITORE INCAPIENTE

I COMPENSI OCC SONO RIDOTTI DEL 50%.

CRITICITA'

- **ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA'**
- **SE DEBITORE E' INCAPIENTE CHI PAGA L'OCC - GESTORE PER L'ATTIVITA' SVOLTA ?**



POTERI DEL GIUDICE

- VERIFICA LE INFORMAZIONI
- VALUTA LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE
- VERIFICA ATTI IN FRODE E MANCANZA A DOLO E COLPA GRAVE
FORMAZIONE INDEBITAMENTO
- CONCEDE DECRETO ESDEBITAZIONE
- INDICA MODALITA' E TERMINE ENTRO IL QUALE DEBITORE DEVE
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA ALLA
SOPRAVVENIENZE RILEVANTI EX C. 1 E 2.
- IN MANCANZA REVOCA ESDEBITAZIONE



OBBLIGHI DI VIGILANZA OCC/GESTORE

L'OCC (Gestore), se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei co. 1 e 2.

**Che si intende per sopravvenienze rilevanti ?
In quantità o in percentuale ?**



ENTRATA IN VIGORE

Art 14 – quaterdecies – DEBITORE INCAPIENTE

Le disposizioni del DEBITORE INCAPIENTE si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



ENTRATA IN VIGORE

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE e PIANI DEL CONSUMATORE

Se ancora **NON OMOLOGATI** alla data del 24/12/2020

il **DEBITORE PUO' PRESENTARE**, sino **all'udienza ai sensi dell'art.10 L. 3/2012 (PROCEDIMENTO)**, istanza al Tribunale concessione termine non > a **90 gg.** per il **deposito di una nuova proposta di ACC o PdC**.

Termine 90 gg decorre data decreto Tribunale assegna termine non prorogabile.


L'istanza inammissibile **ACC** se **proposta ACCORDO** non ha raggiunto maggioranze ex art. 11, co. 2, L. 3/2012



45


ENTRATA IN VIGORE

**Se il DEBITORE
Intende MODIFICARE
unicamente i termini
di adempimento
dell'A.C.C. o P.d.C.**




DEPOSITA sino all'udienza fissata per l'omologa

- MEMORIA INDICAZIONI NUOVI TERMINI
- DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE NECESSITA' MODIFICA NUOVI TERMINI



DIFFERIMENTO MAX 6 MESI da scadenze originarie.



TRIBUNALE PROCEDE OMOLOGA NUOVE SCADENZE SE RICONTRA SUSSISTENZA PRESUPPOSIT ex artt.12 o 12-bis



46

ENTRATA IN VIGORE

NULLA SI DICE PER LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PENDENTE



Grazie per l'attenzione



seguiaci anche su
facebook

<https://www.facebook.com/groups/527567833931372/>

Composizione crisi da sovraindebitamento

